

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA' DI ACCESSO E DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

ARTICOLO 1 - FINALITA'

Il Servizio Pasti a domicilio viene effettuato a favore dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni Adda Martesana che abbiano i requisiti previsti dal successivo art. 2 ed è una prestazione sociale prioritariamente erogata a sostegno dei soggetti con medio/basso grado di autosufficienza e/o a rischio di emarginazione sociale.

Ha la finalità di promuovere il permanere nel territorio di cittadini anziani, disabili e a rischio di emarginazione sociale consentendogli di usufruire di un servizio di pasti a domicilio a prezzi moderati.

Il Servizio si integra con la rete delle prestazioni socio assistenziali (assistenza domiciliare, telesoccorso, trasporto sociale, ecc) erogate dall'Ente e dal volontariato in attuazione alla Legge 328/2000.

ARTICOLO 2 - UTENTI DESTINATARI

Destinatari del servizio sono i cittadini diversamente abili, le persone anziane e i soggetti a rischio di emarginazione con impossibilità a prepararsi autonomamente i pasti.

Il servizio pasti può essere esteso a cittadini temporaneamente impossibilitati per gravi e straordinari motivi alla autonoma preparazione dei pasti e non appartenenti alle predette categorie di persone.

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

La partecipazione economica da parte degli utenti viene determinata in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in applicazione al DPCM 159/2013 - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e dal Decreto 7 novembre 2014 - "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159".

L'accesso al servizio è garantito a tutti i cittadini indipendentemente dal loro ISEE.

Annualmente l'Unione negli allegati tariffari al bilancio di previsione, fissa il limite massimo ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate.

La partecipazione alla spesa per coloro che superano tale limite, o che non presentano la certificazione ISEE, è pari all'intero costo della prestazione e non sono previste riduzioni per i familiari conviventi.

Per coloro che hanno un ISEE inferiore o uguale al limite massimo viene applicata una quota di contribuzione personalizzata individuata attraverso la seguente formula:

(costo pasto: soglia ISEE tariffa agevolata) x ISEE richiedente = tariffa personalizzata

Qualora il servizio di pasti a domicilio fosse richiesto da più di un membro appartenente allo stesso nucleo familiare, è previsto un abbattimento del costo unitario calcolato come segue:

2° familiare convivente 20% abbattimento quota
--

Dal 3° familiare convivente 30% abbattimento quota
--

Le eventuali ulteriori riduzioni del costo del servizio sono operate su proposta dell'Assistente Sociale a seguito di valutazione dello stato di fragilità sociale ed economica del richiedente.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI AMMISSIONE / DIMISSIONE E SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Il cittadino residente, o coloro che agiscono per suo conto, presentano domanda di ammissione ai Servizi Sociali del Comune dell'Unione nel quale sono residenti, compilando l'apposito modulo di richiesta al quale dovrà essere allegata la certificazione ISEE.

La domanda viene esaminata entro 15 giorni dal momento del ricevimento e viene data tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio e della relativa quota di compartecipazione alla spesa.

La valutazione di ammissione al servizio tiene conto delle risorse disponibili.

In caso di lista d'attesa, a parità di ISEE, sarà data priorità alla valutazione del grado di fragilità sociale del richiedente.

Il servizio sociale in casi di grave fragilità sociale può valutare l'opportunità di attivare con tempestività il servizio, derogando ai tempi di valutazione della domanda e alla presentazione della documentazione reddituale, che dovrà in ogni caso pervenire agli uffici entro 15 giorni.

In caso di mancato pagamento del costo del servizio per un periodo superiore a tre mesi il Servizio Sociale si riserva di sospendere il servizio fino alla regolarizzazione dello stato di morosità.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'utente si impegna:

- a mantenere in buone condizioni i contenitori e/o le stoviglie consegnate con i pasti e a restituirle nelle medesime condizioni in cui gli vengono date;
- a rispettare gli orari di consegna dei pasti;
- a pagare mensilmente la quota di contribuzione
- a comunicare, al servizio la rinuncia, o la sospensione temporanea del servizio con un preavviso di 7 giorni e a richiedere la riattivazione dello stesso con un pari preavviso salvo situazioni di comprovata urgenza e imprevedibilità.

ARTICOLO 6 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO-RIVALSE

Qualora vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni non dichiarati dall'interessato verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio.

E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dell'Ente per quanto non dovuto ed erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

ARTICOLO 7 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quant'altro non previsto nel presente regolamento varranno le norme di legge vigenti.

ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione delle tariffe anno 2022.